

Proposte di emendamenti ANCI

A.S. 2512

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2004)

Presentati in Commissione Bilancio del Senato

Roma 18 ottobre 2003

Art. 3

Comma 4.

Alla fine del comma aggiungere le parole:

“e seguono l’andamento del gettito”.

“Conseguentemente al gettito della Tabella A, Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono ridotti gli stanziamenti per un importo di 25 milioni di euro per il 2004, 50 milioni di euro per il 2005, 75 milioni di euro per il 2006”.

Motivazione

Si chiede la dinamizzazione della compartecipazione all’IRPEF.

Art. 3

Aggiungere il seguente comma 5-bis:

“Il comma 1, lett. a) dell’art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è soppresso”.

Motivazione

Si propone l’abrogazione del congelamento degli aumenti dell’addizionale IRPEF.

Art. 3

Aggiungere il seguente comma 6 -bis

“Presso il Ministero dell’Interno è istituito, a partire dall’anno 2004, un fondo per la compensazione delle perdite di gettito dell’addizionale Irpef locale in conseguenza dell’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ad ogni ente locale, devono essere garantite a decorrere dal 2004, le stesse entrate da addizionale almeno nella misura di quanto riscosso nell’anno 2002 a parità di aliquota. Ogni tre mesi la Conferenza Stato - Città verifica l’andamento del gettito Irpef e le sue ricadute sul gettito delle addizionali locali.

Entro il 30 novembre 2004, il Ministro dell’Interno, sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze e di concerto con la Conferenza Stato Città, adotta un decreto di assegnazione del Fondo volto a garantire ad ogni ente locale quanto riscosso nel 2002. In caso di eccedenza di risorse, le risorse in eccesso vengono assegnate in proporzione.

Il Fondo è costituito da 50 milioni di euro a decorrere dal 2004.

Conseguentemente sono ridotti, a decorrere dall’anno 2004 di 50 milioni di euro per anno gli stanziamenti previsti in Tabella A alla rubrica Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Per recuperare le perdite di gettito verificatesi nel 2003 pari a 50 milioni di euro sono ridotti gli stanziamenti in Tabella A alla rubrica Ministero dell’Economia e delle Finanze, di un importo pari a 50 milioni di euro per l’anno 2004.

Motivazione

Si propone un fondo compensativo per le eventuali perdite di gettito in conseguenza dell’attuazione del I modulo di riforma dell’Irpef.

Art 3

Aggiungere il seguente comma 6 *-bis*:

“A partire dall’anno 2004 il gettito dell’addizionale comunale all’Irpef è versato direttamente all’ente locale.

Entro 30 giorni dall’approvazione della presente legge, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno e d’intesa con la Conferenza Stato Città, determina modalità e criteri per la riscossione diretta”.

Motivazione

Si propone la riscossione diretta immediata del gettito dell’addizionale Irpef dei Comuni.

Art. 3

Aggiungere il seguente comma 6 *-bis*:

“all’art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 5 è abrogato”.

Motivazione

La normativa vigente già prevede che la trattativa privata costituisca un criterio di aggiudicazione cui ricorrere solo in casi di motivata eccezionalità ed urgenza. La comunicazione preventiva alla Corte dei Conti non risponde ad alcuna esigenza di economicità ed efficienza, costituisce inutile aggravio dei procedimenti, e soprattutto rappresenta un controllo sulle scelte gestionali autonome degli enti, in contrasto con le disposizioni in materia del titolo V della Costituzione.

Art. 3

Aggiungere il seguente comma 6 –bis:

“All’art. 29, comma 7, legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunta la seguente lettera e): *“le spese connesse all’esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali”*”.

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero dell’Economia e delle Finanze, per l’anno 2004 gli stanziamenti sono ridotti di 100 milioni di euro”.

Motivazione

La spesa per funzioni trasferite o delegate dallo Stato e delle regioni costituisce ormai una parte rilevante delle spese degli enti locali. In particolare la spesa per le funzioni regionali assegnate ai Comuni e quella relative ai trasferimenti vincolati. Si verifica, in alcuni casi, la paradossale situazione di enti che non possono accettare fondi regionali per non superare i limiti imposti dalla attuale normativa in materia di Patto di stabilità interno.

Art. 3

Aggiungere il seguente comma 6 *-bis*:

“All’art. 29, comma 7, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la parola “*amministrative*” è sostituita con le parole : “*di qualsiasi natura e di referendum non locali*”.
Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero dell’Economia e delle Finanze, per l’anno 2004 gli stanziamenti sono ridotti di 5 milioni di euro”.

Motivazione

Si tratta di spese dovute e non ricorrenti.

Art. 3

Aggiungere il seguente comma 6 –bis:

“All’art. 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 7, lettera d) sopprimere le parole: “*derivanti esclusivamente da calamità naturali*”.

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero dell’Economia e delle Finanze, per l’anno 2004 gli stanziamenti sono ridotti di 20 milioni di euro”.

Motivazione

La norma restringe eccessivamente le ipotesi di eventi eccezionali cui gli enti territoriali potrebbero trovarsi a fare fronte.

Aggiungere il comma 6 *-bis*:

“All’art. 29, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la previsione normativa di cui alla lettera b) è soppressa.

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero dell’Economia e delle Finanze, per l’anno 2004 gli stanziamenti sono ridotti di 50 milioni di euro”.

Motivazione

La compartecipazione all’IRPEF è entrata propria e non può essere esclusa dal comparto delle entrate.

Aggiungere il seguente comma 6 *-bis*:

“Le somme che i comuni trasferiscono alle Unioni di Comuni per la gestione associata di servizi e funzioni non sono computate ai fini del calcolo di verifica del rispetto del Patto di stabilità”.

“Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero dell’Economia e delle Finanze, per l’anno 2004 gli stanziamenti sono ridotti di 5 milioni di euro”.

Motivazione

Con questa previsione si introduce un meccanismo premiante verso quei comuni che, intrapresa la strada dell’associazionismo unitario, si trovano però ad essere penalizzati per il fatto di avere una popolazione superiore ai 5000 abitanti.

Art. 3

Aggiungere il seguente comma 6 *-bis*:

“Nell’art. 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i commi 11 e 12 sono abrogati”.

Motivazione

Per definire un saldo finanziario che comprenda anche le entrate e le spese di investimento occorre aprire un tavolo di confronto per arrivare ad una soluzione condivisa, nel rispetto del Titolo V della Costituzione e come previsto dall’ Intesa Interistituzionale del 20 giugno 2002.

Pertanto si chiede l’abrogazione dei vigenti meccanismi di definizione del patto di stabilità per il 2005, in attesa di un accordo tra Comuni, Province e Stato che preveda meccanismi certi e condivisi.

Art. 3

Aggiungere il seguente comma 6 –bis:

“all’art. 29, comma 15, legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: “di cui al comma 4, i predetti enti”, sostituire il testo sino alla fine del comma, con le seguenti parole: “sono tenuti a recuperare nel bilancio dell’anno successivo lo scarto finanziario rispetto all’obiettivo di disavanzo relativo all’anno di riferimento del patto.

Nel caso di non rispetto del recupero il Ministero dell’Economia e delle Finanze può procedere direttamente al recupero dello scarto con riduzioni di trasferimenti, a qualsiasi titolo dovuti, o di compartecipazioni ai tributi erariali, di pari importo agli scostamenti.

Nell’ipotesi di reiterati comportamenti di non rispetto degli obiettivi di contenimento del disavanzo, la sanzione di cui al periodo precedente possono essere aumentate sino al 10 per cento dello scarto finanziario.

Con regolamento da emanarsi, entro 60 giorni, dall’approvazione della presente legge, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno e d’intesa con la Conferenza Unificata di cui al D.Lgs n. 281/97, sono definiti criteri e modalità per l’applicazione dei rimborsi e delle sanzioni”.

Motivazione

L’attuale meccanismo sanzionatorio previsto dalla legge n. 289 del 2002 per il mancato rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità interno, oltre a prevedere una serie di impedimenti che paralizzerebbero l’attività dell’ente, non è in alcun modo commisurato all’entità dello sfioramento. Si propone un meccanismo delle sanzioni più equo.

Art. 3

Aggiungere il seguente comma 6 –*bis*:

“Gli enti locali di cui all’art. 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l’alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui”.

Motivazione

Si chiede la facoltà per gli enti locali di utilizzare le maggiori entrate derivanti dal plusvalore realizzato con la vendita di beni patrimoniali per il pagamento della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui.

Art. 3

Aggiungere il seguente comma 6 *-bis*:

“Gli enti locali di cui all’art. 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l’alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per le finalità di cui all’art. 187, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

Motivazione

Si chiede di poter utilizzare le maggiori entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l’alienazione di beni patrimoniali, compresi quelli immobili, per le stesse finalità che il Testo Unico degli enti locali attribuisce all’avanzo di amministrazione, tra cui per spese correnti di carattere non ripetitivo

Art. 3

Aggiungere il seguente comma 6 –bis:

“I trasferimenti erariali per l’anno 2004 di ogni singolo ente locale sono determinati in misura pari a quelli attribuiti per l’anno 2003 ai sensi dell’art. 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al lordo della riduzione conseguente all’attribuzione a Province e Comuni della compartecipazione al gettito dell’IRPEF.

L’incremento delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dall’applicazione del tasso programmato di inflazione per l’anno 2004 alla base di calcolo definita dall’art 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all’art. 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Conseguentemente per l’anno 2004 in tabella A, rubrica Ministero dell’Economia e delle Finanze, gli stanziamenti sono ridotti di 178 milioni di euro; il fondo di riserva in Tabella C, rubrica Ministero dell’Economia e delle Finanze, è ridotto di 743 milioni di euro; in Tabella A, rubrica Ministero dell’Interno, lo stanziamento è ridotto di 30 milioni di euro”.

Motivazione

In relazione al ddl finanziaria 2004 si rileva un taglio effettivo di trasferimenti erariali a carico degli Enti locali pari a 771 milioni di euro, oltre al mancato incremento annuale derivante dall’applicazione del tasso programmato di inflazione per l’anno 2004, stimabile in 180 milioni di euro, per un totale complessivo pari a circa 951 milioni di euro di perdita.

Tale decurtazione deriverebbe dalla mancata conferma delle seguenti attribuzioni:

- a) 151 milioni di euro per l’incremento derivante dall’applicazione del tasso programmato di inflazione per il 2003 e distribuito per gli enti sottodotati;
- b) 300 milioni di euro attribuiti per il 2003 in sostituzione delle economie da estinzione dei mutui gravanti sul Fondo Sviluppo Investimenti e così ripartiti: 137,5 milioni di euro in favore degli enti sottodotati; 137,5 milioni di euro ad incremento del fondo ordinario; 20 milioni di euro in favore delle unioni di comuni e 5 milioni di euro in favore delle comunità montane per l’esercizio associato di funzioni;
- c) 175 milioni di euro quale decurtazione del Fondo Nazionale Ordinario per gli Investimenti (riservato per l’80% ai comuni sotto i 5000 abitanti), dei quali 112 milioni assegnati per l’anno 2003 ai comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti;
- d) 25 milioni di euro a favore delle unioni di comuni e comunità montane per l’esercizio associato di funzioni (il fondo passerebbe dai 66 milioni di euro del 2003 a circa 11 milioni di euro per il 2004);
- e) 5 milioni di euro a favore delle unioni di comuni per i servizi di polizia locale;
- f) mancato riconoscimento del tasso programmato di inflazione per il 2004 stimabile in circa 180 milioni di euro;
- g) ulteriore taglio dei trasferimenti erariali per l’anno 2004, già previsto dalla legge n.448/2001 (finanziaria 2002) per un importo di 115 milioni di euro.

Con l’emendamento proposto, considerata la oggettiva insostenibilità della situazione da parte degli Enti locali anche alla luce del blocco dell’autonomia impositiva e dei maggiori oneri che derivano

dai rinnovi contrattuali del personale, si chiede il ripristino delle risorse previste dall'art 31 della finanziaria 2003, oltre al riconoscimento del tasso programmato di inflazione per il 2004. In particolare si pone l'accento sugli effetti disastrosi che le drastiche riduzioni previste avrebbero sui comuni di minore dimensione demografica e sugli enti cosiddetti "sottodotati", ovvero con risorse già al di sotto della media nazionale.

Art. 3

Aggiungere il seguente comma 6 –bis:

“I trasferimenti erariali per l'anno 2004 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. L'incremento delle risorse, pari a 151 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione sul 2003, è confermato anche per il 2004 ed è consolidato nei singoli trasferimenti attribuiti.

Per l'anno 2004 l'incremento annuale delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione alla base di calcolo definita dall'art 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449 è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'art. 31, comma 11, legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Conseguentemente in Tabella C, rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze, il fondo di riserva (art. 9, legge 468 del 1978) è ridotto di 331 milioni di euro per l'anno 2004”.

Motivazione

Si recupera il tasso di inflazione programmato per il 2004 e si conferma e consolida quello del 2003.

Art. 3

Aggiungere il seguente comma 6 *-bis*:

“La riduzione dei trasferimenti per gli enti locali relativa all’anno 2004 prevista dal comma 9 dell’articolo 24 della legge 8 dicembre 2001, n. 448 è soppressa.
Conseguentemente in Tabella A, rubrica Ministero dell’Economia e delle Finanze, gli stanziamenti sono ridotti di 115 milioni di euro”.

Motivazione

Si propone la soppressione della riduzione dei trasferimenti operati con la legge Finanziaria 2002, che nel 2004 raggiunge il 3 %.

Art. 3

Aggiungere il seguente comma 6 *-bis*:

“Il Fondo Ordinario per gli Investimenti, di cui all’art 34, comma 3, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementato di complessivi 63 milioni per l’anno 2004.
L’onere aggiuntivo viene compensato con una riduzione degli stanziamenti previsti in Tabella A del Ministero dell’Economia e delle Finanze pari a 63 milioni di euro per l’anno 2004”.

Motivazione

Si chiede il rifinanziamento degli stanziamenti previsti lo scorso anno per il Fondo Ordinario per gli Investimenti, che nel DDL Finanziaria 2004 risulterebbe altrimenti ridotto da 166 milioni di euro a 103 milioni di euro circa.

Art. 3

Aggiungere il seguente comma 6 –*bis*:

“Per l'anno 2004 è attribuito un contributo statale di 300 milioni di euro che, previa attribuzione dell'importo di 20 milioni di euro a favore di unioni di comuni e di 5 milioni di euro a favore delle comunità montane, per il 50% è destinato ad incremento del Fondo Ordinario e per il restante 50% è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'art. 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 3, del Decreto Legislativo 30 giugno 1997, n. 244, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale.

Conseguentemente in Tabella C, rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze, il fondo di riserva è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2004 (art. 9, legge n. 468 del 1978)”.

Motivazione

La finanziaria 2003 aveva riassorbito al bilancio dello Stato le economie dei mutui gravanti sul Fondo per lo Sviluppo degli Investimenti compensando in qualche modo questo riassorbimento con un contributo statale per il 2003 di 300 milioni di euro non confermato nella Finanziaria 2004.

Si chiede di riconfermare il contributo anche in considerazione del fatto che la destinazione è in parte devoluta al riequilibrio degli enti cosiddetti “sottodotati”, ovvero con trasferimenti al di sotto della media.

Art.3

Aggiungere il seguente comma 6 –bis:

“A decorrere dall’anno 2004, sono riconfermate le risorse assegnate nel 2002 al Fondo per lo Sviluppo degli Investimenti degli enti locali per le medesime finalità di cui all’art. 26 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Sino all’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, le risorse disponibili a seguito della estinzione dei mutui gravanti sul predetto Fondo sono destinate per il 50% al Fondo ordinario di parte corrente e per il 50% ai Comuni sottodotati.

Conseguentemente le risorse destinate in Tabella C, rubrica Ministero dell’Economia e delle Finanze, voce finanziamento Agenzie fiscali, art. 70 comma 2, sono ridotte per anno di un pari importo”.

Motivazione

In questo modo si consolida quanto trasferito nel 2002, vengono assegnate le economie 2004 e successive secondo criteri già stabiliti prima della finanziaria 2003 che aveva riassorbito al bilancio dello Stato le economie dei mutui gravanti sul Fondo per lo Sviluppo degli Investimenti.

La Finanziaria 2003 aveva però compensato in qualche modo questo riassorbimento, prevedendo per il 2003 un contributo statale di 300 milioni di euro non confermato nella Finanziaria 2004.

Art. 3

Aggiungere il seguente comma 6 –*bis*:

“Per l’anno 2004 il contributo spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 25 milioni di euro.
Conseguentemente in Tabella A, rubrica Ministero dell’Interno, lo stanziamento 2004 è ridotto di 25 milioni di euro”.

Motivazione

Il mancato rifinanziamento del fondo per le Unioni dei Comuni comporterebbe un arresto del processo di associazionismo comunale che costituisce uno degli strumenti per consentire la sopravvivenza di determinati servizi ai cittadini nei comuni piccoli e piccolissimi.

Art. 3

Aggiungere il seguente comma 6 –*bis*:

“Per l’anno 2004 è confermato l’incremento del contributo destinato alle unioni di comuni per l’esercizio in forma congiunta dei servizi di polizia locale, destinati a finalità di investimento, di cui all’art. 31, comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Conseguentemente in Tabella A, rubrica Ministero dell’Interno, lo stanziamento 2004 è ridotto di 5 milioni di euro”.

Motivazione

Si conferma il contributo pari a 5 milioni di euro per lo svolgimento in forma associata di servizi di polizia municipale previsto dalla legge finanziaria 2003.

Art. 3

Aggiungere il seguente comma 6 –bis:

“Per l'anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e' concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 112 milioni di euro, per le medesime finalita' dei contributi attribuiti a valere sul Fondo Nazionale Ordinario per gli Investimenti.

Conseguentemente il fondo di riserva previsto in Tabella C, rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze, è ridotto di 112 milioni di euro”.

Motivazione

Non sarebbero, altrimenti, confermate le risorse attribuite dalla finanziaria 2003 per gli investimenti riservate ai comuni più piccoli.

Art. 3

Istituzione del Fondo per l'Associazionismo Intercomunale Volontario

Aggiungere il seguente comma 6 -bis:

“1. Al fine di incentivare la programmazione, la costituzione, l'avviamento e lo sviluppo dei processi associativi volontari per la gestione associata di servizi e funzioni comunali, come le Unioni tra Comuni di minore dimensione demografica, è istituito, presso il Ministero dell'Interno, il Fondo per l'Associazionismo Intercomunale Volontario - di seguito denominato FAIV, dotato di una previsione triennale delle risorse e determinata, per gli anni 2004, 2005, 2006, rispettivamente in 55.000.000 di euro, 60.000.000 di euro e 65.000.000 di euro.

2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'Interno, sentita al Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, adotta con proprio decreto, i criteri per l'utilizzo del FAIV.

3. Ogni tre anni, su richiesta della Conferenza Stato - Città ed Autonomie locali, si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 2, al fine di adeguarne i criteri di funzionamento e di finanziamento in base alle necessità di sviluppo dei processi associativi di cui al comma 1.

4. Le Regioni concorrono con contributi propri ad incentivare le esperienze associative di cui al primo comma sentiti gli Enti locali interessati.

5. Conseguentemente in Tabella A, Ministero del Lavoro, gli stanziamenti sono ridotti di 55 milioni di euro per l'anno 2004, di 60 milioni di euro per l'anno 2005 e di 65 milioni di euro per l'anno 2006”.

Motivazione

La rilevanza strategica dei processi di associazionismo intercomunale, necessita ormai della creazione di un FONDO apposito. Per il consistente aumento dei processi di aggregazione volontaria fra i piccoli Comuni, in particolare, nella forma delle Unioni, la **gestione associata volontaria** di funzioni e servizi comunali si sta dimostrando una risposta intelligente, concreta e funzionale per i piccoli Comuni, assicurando una migliore efficienza al sistema dell'intero Paese.

In poco più di due anni si è passati dalle 15 Unioni alle attuali 207 - equivalenti a oltre 900 Comuni - che grazie alla eliminazione del vincolo alla fusione, hanno manifestato interesse verso questa innovativa evoluzione di Ente locale che sta iniziando ad ottenere primi e significativi risultati. Occorre, quindi, sostenere con maggiore certezza questi processi che, nel tempo, potranno comportare un ritorno in positivo dei contributi loro destinati.

L'azzeramento o la forte riduzione degli incentivi statali in tale settore, provocherebbe l'arresto di un cambiamento di portata storica quale è quello in atto attualmente.

La situazione è ulteriormente aggravata dalla scarsa sensibilità dimostrata dalle Regioni in questi anni, nonostante sia da tempo previsto un deciso intervento a favore dell'associazionismo da parte loro. L'incremento progressivo del fondo per il prossimo triennio si rivela opportuno, oltre che per l'aumento delle forme associative costituite rispetto allo scorso anno, anche per consentire un sostegno equilibrato e programmato dell'azione delle stesse.

Art. 3

Aggiungere il seguente comma 6 *-bis*:

“Ai fini del riequilibrio del finanziamento dei contributi dovuti alle Unioni e fusioni di Comuni per gli anni pregressi, sono stanziati 30 milioni di euro.
Conseguentemente gli stanziamenti previsti in Tabella A, rubrica Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella voce regolazioni debitorie, sono ridotti di 30 milioni di euro”.

Motivazione

La proposta risolve il problema dei contributi degli anni pregressi, in particolare quelli per il 2002. Con i contributi messi a disposizione fino ad oggi non si saldano le esigenze pregresse e ciò mette in crisi le esperienze positive delle Unioni.

Art. 3

Spese sostenute dai Comuni per il funzionamento uffici giudiziari

Aggiungere il seguente comma 6 *-bis*:

“E’ abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal gennaio 2004, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della Giustizia.

Presso il Ministero dell’Interno è istituito un fondo pari a 200 milioni di euro a partire dall’anno 2004. Al pagamento di quanto dovuto per gli anni pregressi, si provvede entro il 31 dicembre 2004.

Conseguentemente a partire dall’anno 2004 sono ridotti gli stanziamenti previsti alla rubrica Ministero del Lavoro di 200 milioni di euro per anno”.

Motivazione

La legge 24 aprile 1941, n. 392 pone a carico del Comune, ove ha sede l’ufficio giudiziario, una serie di spese assai gravose riguardanti: reperimento (locazione, etc...) dell’immobile, manutenzione, pulizia e custodia, spese di gestione riguardanti illuminazione, riscaldamento, servizio telefonico, etc...

Il procedimento di rimborso delle spese sostenute dal Comune è stato modificato da un regolamento di semplificazione, sottoposto al parere della Conferenza Stato-Città nel gennaio 1998.

In sintesi, il regolamento prevede la concessione di un contributo per le spese di gestione degli uffici giudiziari, che viene determinato con decreto del Ministero della Giustizia sulla base dei consuntivi di spesa sostenuti dai Comuni nel corso di ciascun anno.

La richiesta di contributo unitamente al rendiconto è sottoposta al parere della Commissione di manutenzione (ove non è presente alcun membro designato dal Comune), avente sede in ogni circondario di tribunale.

Ragioni che militano a sostegno del superamento dell’attuale disciplina:

Siamo in presenza di una normativa datata, anacronistica, giustificabile in una geografia giudiziaria radicalmente diversa da quella attuale; appare oggi incomprensibile il motivo per cui il Comune debba far fronte a tale incombenza che esula del tutto dalle sue competenze istituzionali, con un aggravio enorme in termini economici e di risorse umane impiegate, l’amministrazione comunale è costretta ad anticipare tali spese, ricorrendo nella quasi totalità dei casi a prestiti bancari, con conseguente maggior onere finanziario derivante da interessi passivi, non può preventivamente quantificare il totale dei costi che sarà chiamato a sostenere, non rientrando nella sua sfera di controllo.

Art. 3

Aggiungere il seguente comma 6 *-bis*:

“1.Nei Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, gli interventi di cui all’art. 31 della legge n. 457 del 5 agosto 1978, possono essere oggetto di affidamento a persone fisiche, anche in deroga alla normativa vigente.

2.L’importo degli interventi non può essere superiore ai 15000 euro”.

Motivazione

Si ravvisa utile per consentire la pronta realizzazione di interventi di importo ridotto nei piccoli Comuni.

Art. 3

Aggiungere il seguente comma 6 –bis:

“All’art. 31 comma 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: *“Il calcolo delle somme dovute dagli Enti Locali ai fini del recupero è compensato con le somme che gli Enti locali a qualunque titolo devono avere dallo Stato”*”.

Motivazione

Il recupero deve essere prima compensato con le risorse delle quali gli enti locali sono creditori nei confronti dello Stato.

Art. 3

Aggiungere il seguente comma 6 *-bis*:

“Nell’ambito della collaborazione, istituita dall’art.3, comma 58, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, gli uffici tributari del comune possono proporre all’Agenzia del Territorio competente:

- il censimento ed il classamento di unità immobiliari non presenti nella banca dati catastale;
- il classamento, oppure la revisione dello stesso, di singole unità immobiliari, interi fabbricati o ambiti territoriali omogenei, qualora non risulti aggiornato ossia non congruo rispetto a fabbricati simili o aventi medesime caratteristiche.

Decorso 30 giorni senza che l’Agenzia del Territorio presenti osservazioni il censimento e il classamento diventano definitivi ed entro i successivi 30 giorni devono essere notificati agli intestatari e all’Agenzia del Territorio, affinché ne curi l’inserimento nella banca dati catastale entro 5 giorni dalla notifica”.

Motivazione

La norma prevede il potere di iniziativa dei comuni per affrontare nell’immediato ed in attesa della riforma degli estimi catastali le situazioni di particolare sperequazione od incongruità dei classamenti, sulla base delle quantificazioni dei valori medi effettuate in occasione della definizione delle microzone omogenee.

Art. 3

Aggiungere il seguente comma 6 –bis:

“Gli articoli 9 e 10 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939 n. 1249, s’interpretano nel senso che gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un’attività industriale, indicati nell’art. 10, ultimo comma, della legge 11 luglio 1942 n. 843, concorrono alla determinazione della rendita catastale, anche se fisicamente non incorporati al suolo”.

Motivazione

Le centrali produttrici di energia elettrica, sono pacificamente assoggettabili e assoggettate all’ICI (imposta comunale sugli immobili). L’ICI costituisce, al riguardo, non solo una risorsa importante e insostituibile per le finanze comunali ma anche un ristoro delle diseconomie esterne che gravano sui comuni medesimi.

È sorto contenzioso da parte delle società produttrici di energia elettrica volto a tentare di far escludere dalla base imponibile del tributo gli impianti e in particolare le turbine; il consolidamento di tale pretesa si tradurrebbe in un’iniqua, illegittima e ingiustificata contrazione del gettito ICI a danno dei comuni. Tale pretesa si appalesa in contrasto con le determinazioni assunte dagli Uffici del territorio in adesione ad una centenaria interpretazione, all’inequivocabile disposto delle leggi e al convincimento dell’Avvocatura Generale dello Stato. Quest’ultima, in un giudizio a difesa del corretto comportamento di un Ufficio del territorio, ha ritenuto “evidente che le turbine nel momento in cui partecipano alla funzione e destinazione dell’immobile attraverso l’inserimento nella sua struttura perdono la loro autonomia funzionale ed acquistano quella speciale destinazione che caratterizza il trattamento fiscale dell’immobile nel suo insieme” onde “oggetto della stima non può che essere la centrale unitariamente considerata, composta da parti che solo nel loro collegamento inscindibile concorrono a produrre energia elettrica e a capacitare la capacità reddituale”.

Art. 3

Aggiungere il seguente comma 6 –*bis*:

“A decorrere dal 1/1/2003 le disposizioni di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si estendono anche ai comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti”.

Motivazione

La proposta punta da un lato ad estendere il sistema della cosiddetta Tesoreria mista (che limita l’obbligo del versamento nella Tesoreria Unica alle sole entrate provenienti dal bilancio dello Stato), introdotta con il D.Lgs. 279/1997, a tutti i Comuni Italiani (ora si applica solamente ai comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e alle province) e dall’altro a modificare l’attuale sistema dell’applicazione del criterio del prioritario utilizzo previsto dal 3 e 5 comma del D.Lgs. 279/97 che di fatto riduce notevolmente i vantaggi della parziale fuoriuscita dalla Tesoreria Unica.

Art. 3

Aggiungere il seguente comma 6 –bis:

“Il 3° comma del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, è modificato nel seguente modo:

“Le disponibilità derivanti dalle entrate diverse da quelle indicate nel comma 2, che sono escluse dal riversamento nella Tesoreria statale, devono essere, ad eccezione di quelle derivanti da prestiti obbligazionari e da mutui non assistiti da contributi statali e regionali, prioritariamente utilizzate per i pagamenti degli enti di cui al comma 1. L’utilizzo delle disponibilità vincolate resta disciplinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa”.

Motivazione

Si richiede che il principio di “fungibilità” non si applichi per le somme derivanti da prestiti obbligazionari e mutui non assistiti ai fini della gestione della Tesoreria unica. Su tali somme gli enti locali pagano infatti interessi passivi e pertanto appare iniquo dover rispettare per tali somme il criterio del prioritario utilizzo.

Art. 3

Aggiungere il seguente comma 6 –bis:

“Il 5° comma del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, è modificato nel seguente modo:

“Ai fini del rispetto del criterio del prioritario utilizzo di cui al comma 3 sono comprese tra le liquidità derivanti da entrate proprie depositate presso il sistema bancario, anche quelle temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie con l’esclusione di quelle concernenti le somme derivanti da prestiti obbligazionari e da mutui non assistiti e da accantonamenti per i fondi di previdenza capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente, previsti e disciplinati da particolari disposizioni, e con l’esclusione altresì dei valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati destinati a borse di studio”.

Motivazione

Si richiede che il principio di “fungibilità” non si applichi per le somme derivanti da prestiti obbligazionari e mutui non assistiti ai fini della gestione della Tesoreria unica. Su tali somme gli enti locali pagano infatti interessi passivi e pertanto appare iniquo dover rispettare per tali somme il criterio del prioritario utilizzo.

Art. 3

Aggiungere il seguente comma 6 –bis:

“All’art. 41, secondo comma, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il periodo “*dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996*” è sostituito dal seguente: “*dei mutui contratti, anche con la Cassa Depositi e prestiti, e dei prestiti obbligazionari già in ammortamento.*”

Conseguentemente gli stanziamenti previsti in Tabella A, Ministero dell’Interno, per il 2004 sono ridotti di 5 milioni di euro”.

Motivazione

Si richiede la possibilità di estinzione anticipata con un nuovo indebitamento delle passività derivanti oltre che da mutui contratti con istituti bancari e cassa depositi e prestiti anche da prestiti obbligazionari, eliminando altresì il riferimento a solo quelli successivi al 31.12. 1996 che d’è fatto ha limitato il ricorso alla trasformazione visto che i mutui a tassi elevati erano generalmente stati contratti prima del 31.12.1996.

Art. 3

Aggiungere il seguente comma 6 –bis:

“Il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili previsto dal comma 1 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 non si applica con riferimento ai dividendi e agli utili di cui al comma 1-bis dell’art. 14 del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero dell’Interno, gli stanziamenti sono ridotti di 5 milioni di euro per anno”.

Motivazione

L’emendamento si propone di rendere effettivo il diritto all’utilizzo del credito d’imposta sui dividendi/utili percepiti dagli Enti locali.

Il limite massimo dei crediti d’imposta compensabili ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è attualmente pari a 500 mila euro.

Per tutti i soggetti diversi da quelli indicati nell’art. 88, comma 1, Tuir, se l’importo dei crediti spettanti è superiore a tale limite, l’eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari, vale a dire in sede di dichiarazione unificata annuale. Quest’ultima opzione non è invece disponibile per gli Enti di cui all’art. 88, comma 1, Tuir, i quali non possono presentare la dichiarazione in parola. Ne deriva, inevitabilmente, che a questi Enti è attualmente precluso l’utilizzo del credito d’imposta per gli importi che eccedono 500 mila euro.

L’emendamento proposto rappresenta la sola possibilità per consentire agli Enti locali il pieno ed integrale utilizzo dei crediti d’imposta in esame.

Art. 3

Aggiungere il seguente comma 6 *-bis*:
(Interpretazione autentica dell'art. 9, comma 3 bis, L.n.133/94).

“In deroga all'art. 3, comma 1 della Legge 27.7.2000, n.212, agli effetti dell'applicazione del comma 3 bis introdotto dal D.P.R. n. 139/98 alla Legge n. 133/94 relativo al riconoscimento della ruralità ai fini fiscali delle costruzioni strumentali delle attività agricole, deve ritenersi comunque essenziale la coincidenza soggettiva fra possessore o utilizzatore del terreno e dei fabbricati ad esso funzionalmente asserviti”.

Motivazione

La norma precisa i casi in cui può essere riconosciuta, a fini fiscali, la ruralità dei fabbricati al fine di evitare interpretazioni estensive e indifferenziate con effetti distorsivi dell'equità fiscale e di riduzione del gettito ICI.

Aggiungere il seguente comma 6 *-bis*:

“Le previsioni dell’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 devono interpretarsi, agli effetti dell’art. 1, 2° comma della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che i comuni conservano in ogni caso il potere di richiedere la differenza di imposta comunale sugli immobili, in sede di liquidazione relativa ai fabbricati sprovvisti di rendita, per il periodo precedente la notifica della rendita catastale, anche con riferimento alle rendite messe in atto dal primo gennaio 2000”.

Motivazione

La norma in questione ha generato interpretazioni diverse che hanno portato alcune Commissioni Tributarie a non consentire ai Comuni il recupero della differenza di imposta in caso di attribuzione di rendita definitiva notificata dopo il 1 gennaio 2000 con una grave perdita di gettito. Ciò ha creato una notevole disparità di trattamento tra i contribuenti corretti e coloro che hanno dichiarato rendite presunte molto basse.

Nel caso dei fabbricati di categoria D si verrebbe a determinare un trattamento completamente diverso tra proprietari, imprese che devono comunque pagare in base ai valori contabili, e i proprietari diversi.

I più premiati risultano in ogni caso gli evasori totali.

Art. 3

Aggiungere il seguente comma 6 –bis:

“A partire dall’anno 2004, è istituito un fondo presso il Ministero dell’Interno per compensare le perdite di gettito da parte dei Comuni interessati dal decreto 6 giugno 2002, n. 159 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante determinazione delle tariffe d’estimo e delimitazione delle zone censuarie, in attuazione dell’articolo 9, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Ai comuni interessati va riconosciuta una compensazione tale da consentire agli stessi di recuperare la perdita di gettito in rapporto all’applicazione dell’aliquota minima dell’ICI, pari al 4 per mille, in quanto lo stesso gettito dal 1994 è considerato quale componente della base finanziaria sulla quale agiscono anche i trasferimenti erariali, che sono stati dal 1994 alimentati di trasferimenti erariali pari al gettito ICI valutato nella misura del 4 per mille sulle rendite catastali, antecedenti la nuova definizione recata dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 159 del 2002.

Il fondo è determinato, a partire dal 2004, in 40 milioni di euro, di cui 20 milioni per i pagamenti relativi al 2003.

Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell’Interno, sentito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con la Conferenza Stato – Città, adotta un regolamento per l’equa assegnazione delle risorse ai circa 280 comuni interessati. Conseguentemente a partire dal 2004 gli stanziamenti previsti nella Tabella A, rubrica Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono ridotti di 40 milioni di euro.

Per il 2004 le regolazioni debitorie sono ridotte di 20 milioni di euro”.

Motivazione

Recupero perdite di gettito ICI derivanti dalle modifiche in basso degli estimi catastali nei limiti del 4 per mille.

Art. 3

Aggiungere il seguente comma 6 –*bis*:

“In deroga alle disposizioni dell’art. 3, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l’efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente all’annualità di imposta 1999 e successive”.

Motivazione

E’ necessario evitare la prescrizione dei termini in scadenza al 31 dicembre 2003 per la liquidazione e l’accertamento ICI relativo agli anni precedenti soprattutto per il ritardo con cui arrivano dal C.N.C. i dati relativi ai versamenti.

Art. 3

Aggiungere il seguente comma 6 –bis:

“L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni alle scuole non rientra tra le spese varie d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n.23.

A partire dall'anno 2004 il MIUR è autorizzato ad assegnare agli Enti Locali territoriali la somma di 40 milioni di euro per anno.

A titolo di riconoscimento degli oneri relativi agli anni 1999-2000-2001 il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca è autorizzato ad assegnare agli Enti Locali territoriali la somma di 120 milioni di euro, nella misura di 60 milioni di euro per il 2004 e 60 milioni di euro per il 2005.

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'Interno, le somme stanziare sono ridotte di 40 milioni di euro per anno. Sempre alla Tabella A, Ministero dell'Economia e delle Finanze, le somme stanziare come regolazione debitoria sono ridotte di 60 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005”.

Motivazione

Si precisa che l'onere della TARSU per quanto riguarda le scuole statali è a carico dello Stato, come affermato dalla Cassazione e sulla base dell'impegno assunto dal Governo in sede di Conferenza Stato-Città. Si tratta inoltre di pagare l'arretrato relativo agli anni 1999-2000-2001 e di avviare il pagamento normale a partire dall'anno 2004.

Art. 3

Aggiungere il seguente comma 6 –bis:

“A decorrere dal 1.1.2004 i canoni relativi alle concessioni di beni del demanio di cui all’art. 105, comma 2 lettera l) del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 sono versati dai concessionari a favore dei Comuni nel cui territorio i beni si trovano.”

Motivazione

Con il D.lgs. 112/98 la gestione delle competenze amministrative relative alle concessioni demaniali marittime è passata dallo Stato alle Regioni, che, nella maggioranza dei casi, hanno trasferito la competenza ai Comuni. Questi ultimi hanno assunto tutti gli oneri derivanti dalla gestione del demanio marittimo, senza avere alcun ritorno in termini di risorse (salvo, in alcune Regioni, alcuni rimborsi contrattuali per le competenze burocratiche). A ciò si aggiunga che i Comuni da anni sono obbligati a spendere miliardi a livello nazionale per tenere pulite le spiagge, per ripascere gli arenili, per qualificare i servizi a sostegno del turismo balneare, senza ricevere neanche una lira per questi servizi, che, tra l’altro, richiedono – nella stragrande maggioranza dei casi – un dimensionamento ben maggiore rispetto al numero ordinario di abitanti del singolo Comune. Sulla base di tali considerazioni non si comprende il motivo per il quale lo Stato – che, nei fatti, si è liberato di tutte le incombenze burocratiche e di mantenimento del demanio marittimo – debba continuare a introitare i proventi delle concessioni demaniali marittime.

La cifra che verrebbe attribuita ai Comuni non sarebbe certo tale da creare squilibri al bilancio dello Stato mentre, per contro, il risultato sarebbe quello di affermare un principio di collegamento chiaro tra chi ha responsabilità di procedimenti ed atti su un bene e le risorse che da quel bene derivano al pubblico, e comunque aiuterebbe i bilanci dei Comuni interessati.

Art. 3

Aggiungere il seguente comma 6 –bis:

“ All’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 aggiungere il seguente comma:

8) I comuni possono stabilire, a seguito di apposita previsione regolamentare, che il valore ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, di cui al precedente comma 2, possa essere aumentato fino ad un terzo per le unità immobiliari ad uso abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari, qualora le stesse siano utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie dal possessore o dai suoi familiari o siano comunque tenute a propria disposizione.

In tale ipotesi non trova applicazione l’articolo 2, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni nella parte in cui consente l’aumento dell’aliquota fino ad un massimo di 2 punti”.

Motivazione

La possibilità di applicare l’aliquota ICI sulle seconde case superiore al 7 per mille, di fatto è stata limitata a pochi comuni a seguito della rideterminazione dei criteri di attribuzione della qualifica di “comuni ad alta tensione abitativa”.

Le difficoltà incontrate a livello regionale nella individuazione dei “comuni ad alta tensione abitativa” provocano pertanto gravissime ripercussioni sulle entrate ICI.

Si chiede di approvare un emendamento di modifica dell’art. 5 del decreto legislativo n. 504/92.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente articolo 7 bis:

Art.7 bis

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del T.P.L. nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Al fine di potenziare il trasporto rapido di massa è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo è così ripartito: un terzo alle regioni da destinarsi al contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile urbano su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative e un terzo agli Enti Locali da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'incremento dell'accisa sui carburanti pari ad euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle Regioni a statuto ordinario, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Motivazione

L'emendamento è diretto ad ovviare le criticità di maggior rilievo inerenti il trasporto pubblico locale che sono emerse durante i lavori del "tavolo tecnico" insediato nel maggio 2003 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la partecipazione di soggetti, istituzionali e non, interessati al settore.

In particolare, al fine di evitare il rischio dell'interruzione dei pubblici servizi conseguente all'impossibilità, a normativa vigente, di affidare gli stessi con contratti privi di copertura finanziaria.

Il quadro delineato dalla D.Lgs. 422/97, recante conferimento a Regioni ed Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, prevede il seguente riparto dei costi:

65% Regioni - Servizi Minimi
35% Aziende attraverso al Tariffa
Servizi Aggiuntivi coperti dagli Enti Locali

La situazione attuale della copertura dei costi dei servizi attuali, di norma considerati corrispondenti ai servizi minimi, invece può così di seguito sintetizzarsi:

51% Regioni
33% Tariffe
6% Altre Entrate
10% Enti Locali

Questo disavanzo era finanziato dagli enti locali prevalentemente attraverso l'assunzione di mutui: questa strada non è più percorribile in quanto gli enti locali non possono più contrarre mutui per ripianare disavanzi di gestione; in ogni caso il patto di stabilità interno non consentirebbe più di operare attraverso la spesa corrente.

Il Fondo Nazionale Trasporti ai sensi della Finanziaria del 1996, è stato distribuito in base alla spesa storica; la medesima norma prevedeva la possibilità in capo alle regioni di incrementare tali risorse attraverso il fondo perequativo o la introduzione di accise sulla benzina.

Ancora una volta il sistema delineato dal D.Lgs. 422/97 non ha trovato piena attuazione da parte dei soggetti competenti.

L'anno 2003 segna il collasso del sistema, in quanto dal 1997 non c'è stato più alcun incremento delle risorse, anzi, registriamo di fatto una deflazione dovuta al mancato riconoscimento del tasso d'inflazione.

Le risorse degli enti locali devono essere destinate, ai sensi del Dlgs 422, ai servizi aggiuntivi.

Per quanto concerne il contratto di lavoro, i costi non possono più gravare sugli enti locali, in quanto trattasi di servizi minimi, il cui onere deve essere coperto dalla Regione. I costi del rinnovo contrattuale coperti in questi anni dagli enti locali hanno aumentato il contributo fornito al sistema.

Il problema finanziario è esplosivo: i Comuni coprono il 17 % dei costi del servizio, malgrado il disegno di riforma prevedesse che gli enti locali sostenessero solo i costi dei servizi aggiuntivi.

Si propone di trovare i fondi necessari aumentando l'accisa sulla benzina, misura già prevista, nella disponibilità delle Regioni, dal Dlgs. 422/97, destinando i fondi per un terzo al ripiano della gestione dei servizi, per un terzo agli investimenti per il rinnovo dei mezzi, e per un terzo direttamente ai Comuni per il miglioramento della mobilità. Tre centesimi valgono circa 650 milioni di Euro.

Questa proposta potrebbe rappresentare una soluzione, perché in questo momento è molto difficile reperire ulteriori risorse statali o regionali; dovrebbe però essere considerata una misura tampone, utile per gestire la fase transitoria di piena attuazione della riforma. Incentivazione e miglioramento del TPL è obiettivo fondamentale per i Comuni in relazione agli obblighi in merito alla qualità dell'aria, che non potranno essere rispettati senza una seria programmazione del territorio.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente articolo 7 ter:

ART.7 ter

(addizionale comunale sui diritti d'imbarco)

E' istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri e merci sulle aeromobili. L'addizionale è pari ad E 1,00 per passeggero imbarcato e E 0,01 per ciascun kilogrammo di merce imbarcata.

L'addizionale è versata in un apposito fondo unico costituito presso il Ministero dell'Interno e ripartito secondo i seguenti criteri:

- a) 20 % del fondo (deposito di riequilibrio) è ripartito, in parti uguali, tra tutti i Comuni di sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti.
- b) la restante parte è ripartita, con riferimento al gettito di ciascun aeroporto, secondo i seguenti criteri:
 - a. 40 % del totale in favore dei Comuni nel cui territorio risiede l'aerostazione passeggeri, cargo o charter, in parti uguali
 - b. 40 % del totale a favore dei Comuni di sedime o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali:
 - i. percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale
 - ii. la percentuale della superficie totale del Comune nel limite massimo di 100 Km²;
 - iii. la percentuale del numero totale degli abitanti del Comune considerando comunque la popolazione fino ad un massimo di 100.000 abitanti

Motivazione

La razionale estrinsecazione dei moderni principi costituzionali afferenti il federalismo fiscale e il principio di sussidiarietà, impone agli enti locali di ricercare le risorse necessarie a finanziare l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali in un contesto di adeguatezza, che ponga gli stessi Enti in un ambito di assoluta compatibilità con lo sviluppo economico e sociale del proprio territorio ove si collocano le strutture aeroportuali.

Questa proposta normativa intende istituire, a decorrere dall'anno 2004, un'imposta addizionale sui diritti d'imbarco dei passeggeri e delle merci, a favore dei comuni nel cui territorio incidono, anche parzialmente, i sedimi aeroportuali, in quanto l'ordinaria capacità finanziaria degli enti non permette di fornire le risposte adeguate alle richieste dei cittadini e dei gestori aeroportuali..

E' altresì ineludibile che una particolare attenzione debba essere riservata ai territori su cui insistono, in particolare, le aerostazioni (passeggeri, merci..) sui quali grava certamente ed in modo particolare l'onere di svolgere funzioni e servizi che configurano e delineano lo sviluppo, la funzionalità, e quindi l'adeguatezza, del contesto economico e sociale delle stesse strutture aeroportuali nel complesso ambito territoriale ove queste si collocano e devono inevitabilmente integrarsi.

Lo sviluppo economico-urbano, indotto dalla presenza delle strutture aeroportuali, lascia certamente campo libero alle risposte che le amministrazioni locali devono dare, in termini di funzioni e servizi a tutti coloro che, in tale area, si trovano a vivere ed operare.

L'adeguatezza delle iniziative deve necessariamente tenere conto del fatto che tali "aziende" (sistema aeroportuale) devono al pari delle altre fornire le risorse di scopo necessarie, senza gravare ulteriormente sugli abitanti dei territori, certamente già penalizzati dai complessi fattori ambientali che connotano tali infrastrutture.

Oggi le strutture aeroportuali, per il regime giuridico che le caratterizzano, non trasferiscono di fatto alcuna risorsa agli Enti Locali che le ospitano sul proprio territorio. Nulla viene dagli spazi commerciali e direzionali, nessuna risorsa dall'ICI e spesso la stessa imposta di pubblicità viene ad essere agevolata dall'applicazione della tariffa prevista per la dimensione demografica degli enti territoriali sui quali insistono. Per contro, sussistono particolari oneri sempre più esponenzialmente in crescita, gravanti i servizi di polizia locale, demografici, territoriali, sociali e culturali e di assistenza alla persona. E' evidente che l'equilibrio fra la domanda e l'offerta di servizi, di ovvia qualità, deve potersi avvalere delle necessarie risorse.

Con la presente proposta si vuole finalmente far pagare un'imposta finalizzata a sostenere le maggiori spese sopportate da questi comuni per le poliedriche iniziative volte a far fronte all'organizzazione e alla erogazione dei servizi di propria competenza.

L'imposta è prelevata tramite il vettore aereo che se ne rivale nei confronti del passeggero e del mittente della merce. Il Ministero dell'Interno riceve l'imposta addizionale ogni tre mesi e la distribuisce ad ogni singolo comune interessato nelle quote spettanti e nelle modalità previste dal decreto del Ministero dell'Interno attuativo della presente legge. Per l'accertamento e la riscossione e il versamento dell'imposta si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al decreto del Pres. Della Repubblica 15 novembre 1982 n. 1085. Il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta verrà attribuito ai Comuni secondo quanto stabilito dall'oggetto della presente proposta con criteri di assoluta proporzionalità rispetto alla capacità di produrre il relativo gettito, ma con la consapevolezza della necessità di prevedere un meccanismo di perequazione che la stessa costituzione riserva alla legislazione statale.

Art. 10

Rinnovi contrattuali

Al comma 4, sopprimere le parole da “attenendosi,” fino a “ amministrazioni dello Stato di cui al comma 1”

Motivazione

L'emendamento si applica esclusivamente nei confronti del comitato di settore del comparto regioni- autonomie locali.

Si ritiene lesiva dell' autonomia delle regioni e degli enti locali indicare al comma 1 la percentuale massima dello 0,2% per la contrattazione integrativa e la produttività alla quale, nel successivo comma 4 viene richiesto al sistema delle autonomie di attenersi.

Art. 11
(Assunzioni di personale)

Aggiungere il comma 1 bis.

“Per i comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti , le province e le regioni sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l’anno 2003 nei limiti stabiliti dal DPCM. 12 settembre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003 e non ancor effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Motivazione

Visto il forte ritardo con il quale sono stati definiti i criteri e i limiti per le assunzioni per l’anno 2003, è necessario consentire agli enti di concludere le procedure concorsuali e le relative assunzioni autorizzate dal DPCM 12 settembre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003.

Art. 11
(Assunzioni di personale)

Aggiungere il seguente comma 6 bis:

“Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano ai comuni. I comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità, possono assumere, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità **ed alle deroghe di cui al comma 1 del presente articolo**, entro percentuali non superiori al 50% delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 2003.”

Motivazione

Il comma 11 dell’art. 34 della finanziaria 2003 ha di fatto determinato un blocco totale per gli enti che si è protratto per tutto l’anno 2002; si ritiene oltretutto invasivo dell’autonomia organizzativa degli enti condizionare le assunzioni a parametri definiti a livello centrale e non dai singoli enti

Art. 11

Al comma 11, dopo le parole “articolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,” aggiungere le seguenti parole “ fatte salve le assunzioni a tempo determinato ed in particolare le sostituzioni di personale assente nei limiti stabiliti dallo stesso comune”.

Motivazione

Ipotizzare un blocco assoluto per gli enti che non hanno rispettato le disposizioni del patto di stabilità per l'anno 2003 anche in riferimento ai contratti a tempo determinato significa di fatto paralizzare in modo assoluto gli enti impedendo l'erogazione dei servizi essenziali; occorre necessariamente consentire quantomeno la stipulazione di contratti a tempo determinato finalizzato alle sostituzioni temporanee dovute ad assenze di personale.

Art. 11
(Assunzioni di personale)

Inserire il seguente comma 11 bis:

“Le limitazioni di cui al comma 11 non valgono altresì per le assunzioni di personale delle polizie municipali e dei servizi della prima infanzia e di assistenza agli anziani, nel rispetto del patto di stabilità e dei bilanci comunali, ferme restando le piante organiche stabilite dalle regioni”

Motivazione

Occorre specificare meglio la nozione di “contratto di lavoro a progetto” dal momento che tale istituto non trova applicazione, almeno attualmente, per il pubblico impiego.

Le limitazioni di spesa previste per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità per l’anno 2003 relative ai contratti a tempo determinato non possono valere per il personale appartenente alla polizia municipale, anche in coerenza con quanto previsto dal comma 17 dell’art. 34 della finanziaria 2003 che prevedeva tale deroga ed a cui pare opportuno aggiungere i servizi per la prima infanzia e di assistenza agli anziani , trattandosi di servizi alla persona in favore delle necessità dell’utenza.

Art. 11
(Assunzioni di personale)

Aggiungere il seguente comma 9 bis:

“Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione lavoro nelle autonomie locali, terminati negli anni 2002 e 2003 e temporaneamente sospesi o prorogati all’1.1.2004, potranno avvenire in tale data in deroga alle limitazioni ed alle modalità previste nel presente articolo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato”.

Motivazione

Per le Autonomie locali risulta assolutamente improcrastinabile la procedura di conversione dei contratti di formazione lavoro in contratti a tempo indeterminato, scaduti negli anni 2002 e 2003, fuori dai limiti di assunzione previsti nelle finanziarie

Art. 14

Edilizia scolastica

Al comma 4 sostituire le parole “Al predetto piano straordinario è destinato un importo non inferiore al 10% delle risorse di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166” con le seguenti parole “Al predetto piano straordinario è destinato un importo non inferiore al 20% delle risorse di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166”.

Motivazione

La questione dell’edilizia scolastica riveste particolare importanza specie nelle zone soggette a rischi sismici, pertanto solo la destinazione di risorse consistenti può garantire di uscire dalla emergenza continua.

Art. 16

Al comma 3, dopo le parole “delle finanze” inserire le seguenti parole: “d’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.”.

Motivazione

per la concreta attuazione dello strumento - destinato a sostituire il Reddito minimo di inserimento e già previsto in regime di cofinanziamento Stato – Regioni (e, a scendere, Regioni – Comuni) – sarà necessario il diretto coinvolgimento dei Comuni, a partire dai programmi personalizzati di reinserimento sociale dei destinatari di tale strumento.

Art.24

Al comma 5, sostituire le parole “sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano”, con le seguenti parole: “sentita la Conferenza Unificata di cui al DLgs 281/1997”.

Motivazione

Trattandosi di interventi di interesse non soltanto regionale ma anche locale, si propone la concertazione con la Conferenza unificata.

Art. 31

Comodato gratuito sedi all'estero

Aggiungere il seguente comma 2:

“Per lo svolgimento di programmi e progetti attinenti l'internazionalizzazione del sistema produttivo locale, gli immobili di cui al comma precedente possono essere concessi in comodato gratuito anche alle associazioni delle autonomie locali, ANCI, UPI e UNCEM”.

Art. 47

Fondo aree sottoutilizzate

Aggiungere il comma 3-*bis*:

“All’art. 61 della legge 27 dicembre n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:

Dopo il comma 7, comma 7-*bis*:

“Nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui al riformato titolo V della Costituzione, alle riunioni del CIPE partecipano altresì, con diritto di voto, i rappresentanti del sistema delle autonomie locali, indicati da ANCI, UPI e UNCEM”.

Art. 48

Sopprimere il comma 5

Motivazione

Desta perplessità la previsione di cui al comma 5 dell'art. 48 che si riferisce alle infrastrutture strategiche di cui alla l. n. 443/01. Orbene la norma prevede che nel caso di revoca o decadenza della concessione “*il concedente garantisce il debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori fino al rilascio della nuova concessione*”. In tal modo si introduce a carico un rischio ed un onere economico che può essere anche rilevante dovendosi questa accollare il debito del precedente concessionario senza particolari limiti ed in violazione della regola generale secondo la quale nell'ambito concessorio ogni onere e rischio connesso all'intervento fanno carico in genere al concessionario stesso il quale si giova della gestione produttiva del bene realizzato.

Art. 49

“Sopprimere i commi 1 e 2”

Motivazione

Per quanto concerne la l. n. 109/94 si osserva che l'art. 49 modifica, con il nuovo comma 2, il regime di svincolo della cauzione definitiva, prima ammesso solo a decorrere dal raggiungimento di un importo pari al 50% dei lavori e nel limite del 50% dell'ammontare dell'importo garantito. In relazione ai successivi si procedeva inoltre allo svincolo nella misura del 5% (dell'iniziale ammontare) per ogni 10% di lavori eseguiti. Ora il primo limite viene eliminato potendosi quindi procedere da subito nello svincolo progressivo della cauzione a misura dei lavori eseguiti mentre il secondo risulta elevato al 75%. Il residuo 25% di lavori, come nel previgente regime, viene infine svincolato secondo la normativa vigente (si ricorda che ai sensi dell'art. 101 del DPR n. 554/99 la cauzione definitiva cessa con l'emissione del certificato provvisorio o comunque entro 12 dalla data di ultimazione dei lavori (se detto certificato non è stato emesso entro tale termine).

Il nuovo regime si presenta senz'altro più favorevole alle imprese che possono recuperare la somma oggetto della cauzione a misura dell'esecuzione dei lavori senza dover attendere di aver realizzato il 50% dei lavori previsti nel contratto e nella più ampia misura del 75% dell'importo garantito (mentre il residuo 25% rimane vincolato, come prima, al collaudo ed alla ultimazione dei lavori) ma per converso affievolisce la garanzia per le PA dettate per assicurare la corretta esecuzione delle opere.

Tabella C - Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Rubrica: legge 431 del 1998 “disciplina delle locazioni e del rilascio di immobili ad uso abitativo (art. 11, comma 1) (3.1.2.1 – Sostegno all’accesso alle locazioni abitative – cap. 1690)

Gli stanziamenti previsti sono così incrementati:

2004

+ 90 milioni di euro

Conseguentemente sempre in tabella, rubrica Ministero dell’Economia e delle Finanze, legge 468 del 1978, articolo 9 ter, fondo di riserva, gli stanziamenti previsti sono così ridotti

2004

- 90 milioni di euro

Motivazione

Il Fondo Nazionale per il sostegno alle locazioni, previsto dalla legge 431 del 1998, offre ai cittadini meno abbienti un contributo per accedere al mercato privato delle locazioni. Nella previsione triennale della legge finanziaria per il 2003 veniva già prevista la decurtazione di 3.000.000 di Euro del fondo per il sostegno all’accesso alle locazioni abitative per l’anno 2004.

Tale decisione mette in difficoltà in primo luogo le famiglie che hanno stipulato contratti pluriennali contando sul contributo pubblico all’affitto, senza il quale rischiano la morosità; i Comuni, che non hanno oggi capacità di aumentare la spesa per le note ragioni di rispetto dei parametri europei sul controllo della spesa pubblica, e per la scarsità di risorse a loro disposizione, non possono essere lasciati soli nel fornire supporto ai privati.

Si ritiene quindi indispensabile almeno il mantenimento del fondo al livello di dotazione dell’anno 2001, pari a 336 milioni di Euro.